



COMUNE DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

Assunte le debite informazioni
CERTIFICA

Che fra i Coniugi ANGELINI FRANCESCO fu Luigi e di
Sansonetti Pasqua e la Sig.ra RENNA ANTONIA di Loren-
zo non vi fu mai stata pronunziata sentenza di se-
parazione legale passata ingiudicata nè verificatosi
separazione a via di fatto .-----

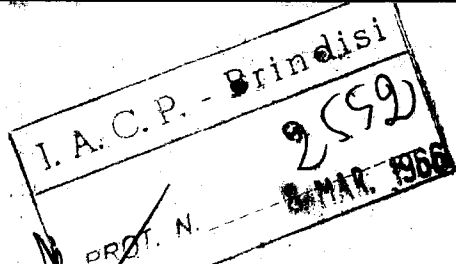
////////////////////////////////////

In fede si rilascia in carta libera uso Assegnazione Case
popolari .-

li, 11 maggio 19 52.-

IL SINDACO





Fasano 7 marzo 1966.-

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
BRINDISI

R
Riscontro le Vostre n. 523 del 22.1.66
e n. 2300 del 28.2.66, significando che confermo la mia
decisione di riscattare l'alloggio assegnatomi in loca-
zione semplice nell'aprile dell'anno 1951

Per quanto riguarda il pagamento scelgo il
sistema rateale per il numero massimo degli anni previsti
dalla legge, cioè di 20 - ~~quattro anni~~.-

Non sono in grado di chiarire bene se
20 o 25 anni in quanto tra la Vostra raccomandata del
22 gennaio e la Vostra lettera del 28 febbraio esiste
un'evidente contraddizione:

Infatti, nella prima, si fa riferimento
al D.P.R. 27.4.1962 n. 231 e si assegna per il riscatto
il limite di 25 anni, nell'altra, invece, si fa riferimento
al D.P.R. 17.1.1959 n. 2 e si assegna il limite di 20 anni.

Quale dei due decreti deve ritenersi
vigente o comunque applicabile per il mio alloggio?.-

Attendo un cortese riscontro in merito,
ma fin da ora partecipo che scelgo la forma di pagamento
più ampia, rispetto al tempo, che la legge mi concede.-

-Cosimo Anglani-



V. o
/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
-----00°°00-----

Prot. N 2 300

Brindisi, lì 28 FEB. 1966

Al Sig. ANGELINI Cor. ma

1000 CP 1000 0/4

VIA IVRATI

PAIANO

Oggetto: D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e successive modificazioni. -

Per poter dare ulteriore corso alla pratica di cessione in proprietà dell'alloggio, è necessario che la S.V. riscontri la Raccomandata che ha ricevuto da questo Istituto in data 21.1.1966.

La S.V. dovrà comunicare le modalità che intende adottare in ordine alla corresponsione del prezzo di cessione dell'appartamento.

Si rammenta che la Legge sul riscatto citata in oggetto, dà all'assegnatario la facoltà di scelta del pagamento adottando quello in unica soluzione oppure quello col sistema rateale. In quest'ultimo caso sarà applicato l'interesse del 5%.

Nel caso la S.V. scegliesse il sistema rateale di pagamento, dovrà precisare a questo Istituto il numero degli anni entro i quali intende riscattare, tenendo presente che il termine massimo è di anni 20.

Si attende un sollecito riscontro alla presente.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

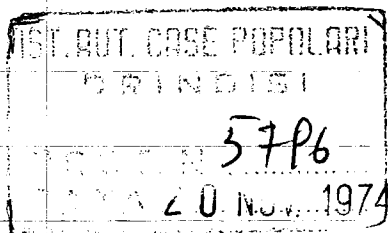
PA/DV/gg.

Istituto Autonomo Case Popolari Brindisi

by
Hoy

Il sottoscritto Anglani Cosimo
nato a Fasano il 23-8-1921.
ivi residente, chiede di risettare
il proprio alloggio sito in
Via Turati Nr. scala D;
firmare il contratto definitivo
e pagare il debito
residuo.

Con osservanza
Brindisi 19/11/1974
Cosimo Anglani



SUB. DEVICENT

ANNE

1972-1973	21726
1973-1974	86916
1974-1975	86916
1975-1976	125555

1976-1977

A TUTTO 1974-1975
con un solo capitolo di 336.909

con un solo 746.127 + 192071

Al 21274
in un solo 546.712
per un solo 75
in un solo
a 152821
alloggio in
in un solo
in un solo 1972

938198

6084

3 DIC. 1974

Al notaio Vincenzo LOIACCHIO

Studio notarile - BRINDISI

Al sig. ANGLANI Cosimo

Via Turati, 4 Scala D/4 - PASANO (BR)

Unitamente alla presente si invia copia del contratto di compravendita intestato al sig. ANGLANI Cosimo, assegnatario di un alloggio popolare al 2° lotto Scala D/4 in Pasano alla via Turati, perchè la S.V. voglia rilasciare quietanza liberatoria dopo però che il sig. ANGLANI avrà dimostrato alla S.V. di aver effettuato sul c/c postale n° 26-2171 due distinti versamenti: uno di lire 192.071, (centonovantadue mila settantuno), l'altro di lire 746.127 (settecentoquarantasei mila centoventisette), per un totale quindi di lire 938.198.

Le spese sono a carico del richiedente.

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/EE/DV

Vonile
5-

148. C P.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. 5588

15 MAG. 1978

RACCOMANDATA A.R.

Al Sig. ANGELANI COSIMO
9. L. M. P. S. S. S. / 4. V. TURATI

FAJANO (BR)

OGGETTO: Diffida per morosità

Si comunica che la morosità della S.V. nei confronti di questo Istituto per rate di ammortamento maturate e non versate riferentisi al l'alloggio di cui ella è assegnataria a riscatto, sito in FAJANO, lotto 2, scala D, int. 4, ammonta a £. 550.397=.

La morosità specificata è riferita a tutto il 31.12.1978.

Si diffida, pertanto, la S.V. a saldare entro e non oltre 15 giorni dalla data della presente la somma sopra indicata, avvertendola, nel contempo che nei confronti della S.V. può essere avviata, a termini di legge, la procedura di decadenza dal diritto di riscatto.-

11.5.26.28.
23.5.75
[Signature]

IL PRESIDENTE
(Errico Ortese)

[Signature]

2° letto
scalo B / 4

1445

Brindisi

10/3/1955

OGGETTO: Cambio di alloggio.

Sig. OLIVE Giuseppe di Pietro

Via Oliva, 31

FASANO

e.p.c.

Ing. Olindo ANGELINI

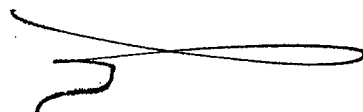
FASANO

In esito alla Sua istanza tendente ad ottenere il cambio d'alloggio con quello attualmente occupato dal Sig. Angiani Cosimo di Leonardo, al 2° letto di case popolari di questo Istituto, spiace doverLe comunicare che non è possibile esaminare la sua richiesta non risentandone i motivi per giustificare il provvedimento. =

Distinti saluti. =

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



Re/gu/qu

Ufficio Distrettuale Imposte Dirette
OSTUNI

SI CERTIFICA

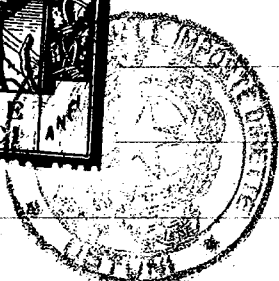
che, ispezionate le matricole dei possessori di beni mobiliari ed immobiliari, nonché tutti gli altri atti ed elementi esistenti presso

questo Ufficio, in essi *non figurano iscritti* la Ditta:

Dagelini Francesco fu Luigi e Renzo
Ducazio di Corruzo, da Forano
Si rilascia per uso *crepuscolare alloggi Case Popolari*

Ostuni, li 2 MAG. 1952

IL PROCURATORE SUPERIORE



Mod. 24

N. *4273*

Esatte L. *7.0.00*

per Diritti d'Ufficio

IL PROCURATORE SUPERIORE



ATTO DI LICENZA

Il Signor ANGELINI FRANCESCO di Luigi e di Sansonetti Pasqua, impiegato Comunale, domiciliato e residente in PASANO, condusse in locazione una casa di abitazione a questo Corso Vittorio Emanuele n. 143 di proprietà della Sig.ra PALMINIANO Rosa Maria, vedova Sardella. -

La durata del fitto venne conclusa per un anno e precisamente con decorrenza 30 giugno 1951 e scadente al 30 giugno 1952. -

Poichè tale abitazione serve ad una figlia della proprietaria a nome SARDELLA Maria di Luigi per abitare periodicamente insieme a suo marito, in quanto attualmente essa SARDELLA Maria coabitava con la madre e i suoi germani Sardella Francesco e Raffaele in una casa insufficiente a contenere tutto il nucleo familiare:

Questo permesso essa Palminiano Maria Rosa come sopra domiciliata, col presente atto **I N T I M A** al ripetuto Sig. Angelini Francesco, impiegato Comunale di Pasano, licenza per finita locazione a chè il giorno 30 giugno 1952 lasci libera e agiata da persona e da cose la casa locata e nel contempo **CITA** il medesimo Angelini Francesco a comparire dinanzi al Sig. Giudice Conciliatore di PASANO, all'udienza del

24 Maggio 1952 ore 3 nel seguito per lei, con
convalidare la presente licenza ad ogni effetto di
legge. -

In caso di impugnativa le spese della presente
andranno a carico dell'intimato Angelini. -

Fasano 15 Maggio 1952. -

Rosa Palmisano

Atto di Notifica

In Fasano li 17 Maggio 1952

Richiesto dalla Signora Palmisano Rosa, domiciliata
e residente in Fasano.

Io sottoscritto Usciere della Conciliazione di Fasa-
no, ove risiedo per la carica

n o t i f i c o:

per legale scienza e per tutti gli effetti e con-
seguenze di legge, copia di tutto quanto innanzi,
da me sottoscritto collazionata e firmata, compreso
il presente atto, al Sig. Angelini Francesco, qui
residente, portando e rilasciando copia nel domici-
lio e residenza di esso intimato, ivi consegnandola
a mani *sig. Angelini - off. 17 Maggio 1952*

L'USCIERE DI CONCILIAZIONE

Q. Tuzoniarulo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 555

Off. Rag.

Brindisi li 14

18 NOV 1952

Al Sig. *Ubaldo Vallarino*

Via.....N°.....
Veneto

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in.....*Veneto*....., Via....., Lotto. 2, scala. 2, interno. 4....-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n. 14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. 8.146, come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/52:

£. 800 vano x vani 4 £. 3.200=

b) - canone consumo acqua normale £. 340=

c) - deposito cauzionale £. 4.000=

d) - deposito spese contrattuali £. 500=

e) - I.G.E. 3% £. 106=

T O T A L E £. 8.146=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno 9 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(*Com. te* Ubaldo Vallarino)

24813
19-5-52

FASANO, li 18 Maggio 1952.-

SPETT/le

SEGRETERIA DELL'ISTITUTO CASE POPOLARI
Via Duomo n. 14 -

B R I N D I S I

- Casella Postale n. 37 -

Il sottoscritto impiegato Comunale ANGELINI FRANCESCO fu Luigi e di Pasqua Sansonetti, nato in Fasano il 16.12.1922. ed ivi residente dalla nascita, con domicilio al Corso Vittorio Emanuele n. 143 - coniugato con prole, ex combattente della guerra attuale, chiede a codesto Spett/le Istituto che gli venga assegnato un alloggio di 3 VANI CON ACCESSORI oppure se ciò non fosse possibile di 2 VANI CON ACCESSORI, al lotto messi nel Comune di FASANO di quelli da darsi in locazione .-

Fà presente, inoltre, che la casa che momentaneamente occupa, è composta di un solo vano utile, mancante di tutti i servizi igienici, e che la proprietaria Sig.ra PALMISANO ROSA ha sempre chiesto di lasciare detta casa avendone impellente bisogno, sino al punto che, venuta a conoscenza del manifesto affisso per il lotto delle case popolari, per timore che lo scrivente non facesse la domanda, in data 17 maggio 1952, mi fece notificare dall'Ufficiale Giudiziario l'atto di licenza allegato .-

Per questi urgenti motivi, chiedo, a codesto Spett/le Istituto che accolga favorevolmente la presente, e allega i documenti che il bando ha richiesto : -

- 1°)- SITUAZIONE DI FAMIGLIA;
- 2°)- CERTIFICATO DI RESIDENZA DA OLTRE 3 ANNI NEL COMUNE;
- 3°)- CERTIFICATO CATASTALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI OSTUNI;
- 4°)- CERTIFICATO CHE FRA I CONIUGI NON E' STATA MAI PRONUNZIATA SENTENZA DI SEPARAZIONE LEGALE ;
- 5°)- ATTO DI LICENZA .-

Sicuro di quanto sopra, e con la speranza che mi giunga quanto prima sia possibile un gentil V/s cenno di riscontro favorevole, sentitamente ringrazia e Ossequia .-

Angelini Francesco

Mittente : ANGELINI FRANCESCO
Corso Vittorio Emanuele n. 143 -

(Brindisi)

F A S A N O

N.B. MI RISERVO DI RIMMETTERVI
NON APPENA MI SARA

Brindisi

17/1/1967

ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p. c.

ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del
deposito cauzionale di £. 14.000 =
versato dal Sig. Guido Gennaro C. 10-11-1952

Tale somma dovrà essere versata all'interessato
perchè ha riscattato l'alloggio. -

MI/ta. -

10/1/67
D/4
10-11-1952 C.P.

Man. n. 1693
del 23-1-67

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. ANGLANI Corino

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/D del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 10 Agosto 19 60

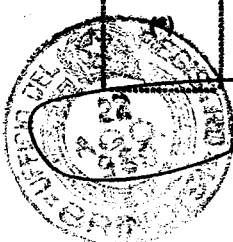


I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 804

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant (3) ed il

Sig. ANGLANI Cosimo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/D del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO. 1958 27 Agosto 1958



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1958 19 al N. 1388

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquantamila

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. Ing. Lanzi Comino

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/D del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di Jesano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3200 mensili anticipate 38700

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58...

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 25 Agosto 19 58 al N. 1947

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 38700

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorante (2) BRINDISI - Via Casimiro 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. *Angeli Corino*

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/D del 2° lotto
di case popolari nel Comune di *fermo*

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 3200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *cinquecento*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1937).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritti (1) **Com.te Ubaldo VALLARINO** fu **Giuseppe** nella sua qualità di **Presidente dell'I.A.C.P.**

dimoranti (2) **Brindisi, Via Casimiro, 9**

dichiara (3) di avere verbalmente stipulato le seguenti convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed il**

Signor ANGLANI Cosimo
di Leonardo

hanno avuto convenzioni che (4) **IO agosto** 19 **56**
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **appartamento n. 4/D al 2° lotto delle case popolari in Fasano - Via per Taranto**

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 200,- mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addì **3 AGO. 1956**

DENUNZIANTE (1)
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì **11 AGO 1956** 19 al N. **572**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **60**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità, del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess..... denunziant e (3) ed il

Sig. ANGLANI COSIMO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 22 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locat..... Appartamento n.4/D al 2° Lotto delle Case

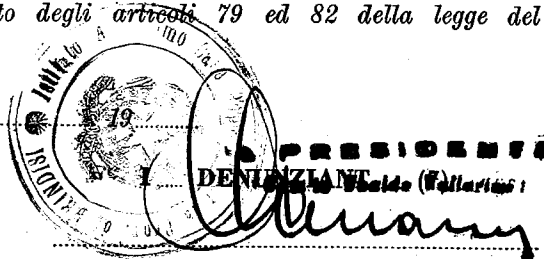
Popolari in Fasano via per Taranto

Durata della locazione: 22 AGO. 1954 10 AGO. 1955

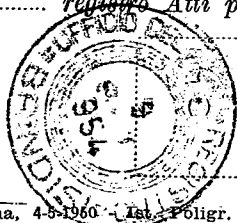
Corrispettivi pattuiti: £.3200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 22 AGO. 1954



Registrata la presente denuncia, addi 9 SET 1954 19 al N 1541
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 75



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2. qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunciante o dei denunziati
e indicazione se il denunciante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denun-
ziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt_o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant_e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess_o denunziant_e (3) ed il

Sig. ANGLANI COSIMO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/D del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

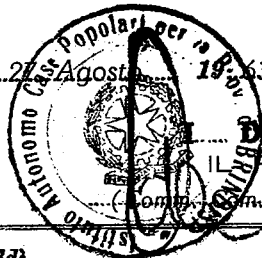
Corrispettivi pattuiti : L. 5894 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 21,900

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

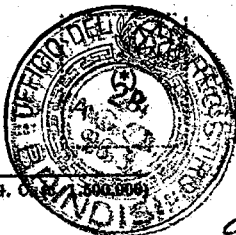
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

28 AGO. 1963

19 al N. 278

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Quattromilioni



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CATTIERE

CARMINE MAGNANTE

(110121) Rich. del 1962 - Ist. Fogli. Stato - G. C. 500.000

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esecuzione dell'art. 1 della
(art. unico della legge 11.11.1930, n. 1289)

MODULO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. ANGLANI COSIMO

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. D/4 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5894 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923 n. 3269.

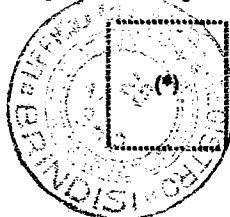
A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)

IL RESIDENTE (7)
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 25 AGO 1962 19 al N. 2282
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *feutadici*

IL CASSIERE
(*) Bollo e calendario.



IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

37011

Rac. RR

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 583Brindisi lì 22 GEN. 1966AL SIG. ANGELANI Com. m. 221/MA, 1° P. lotto 2/4VIA TURATIFALIANOOGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n.231.-

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in

FALIANO Lotto 2 Scala 2/4
via FALIANO a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n.231 ascende a £. 4.135.820 =

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 20 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art.7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto ANGLANI Cosimo, nato a Fasano il 23.8.1921-domiciliato a Fasano(Brindisi)Rione Case Popolari 2° lotto interno 4-Via F.Turati-chiede la cessione in proprietà dell'alloggio da lui tenuto in locazione dal 13.11.1952, composto di n.3(tre)vani ed accessori, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.-

Il sottoscritto si obbliga fin d'ora a produrre, a richiesta dell'Istituto, la documentazione occorrente per il completamento della pratica.-

Si allega alla presente, un assegno bancario di L.5000-(cinquemila)emesso in data 28.12.1965 dal locale Banco di Napoli n. A 000517-in conto spese contrattuali.-

Fasano, 28.12.1965.-

I. A. C. P. - Brindisi
PROG. N. 11981 31 DIC. 1965

Con osservanza-

-Cosimo Anglani

Cosimo Anglani

2 lotto 2/4
solo 2/4
~~FAJAN~~
FAJAN

RA

14/21

31/1/55

PROT. N. 1445

Al Gent^{mo} Presidente
dell'Istituto Andamano per le
Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto Olive Giuseppe di Pietro, quale residente a Tossano in Via Olive 31, espone, a V.S. presidente dell'Istituto quando segue:

In data 31 gennaio 1955 prese in fitto una casa, cioè dove abita, dalla Sig^{ra} Renna Vita Maria fu Nicodemo, rispettivamente suocera del Sig. Anglani Corino di Leonardo da Tossano abitante quest'ultimo, in una casa di questo Istituto al 2° corso D/4.

Giacché la proprietaria Renna Vita Maria, abitante in primo piano, sovrastante alla casa del sedemante, desidera che per avere la compagnia della figlia, la disdettato lo scrivente per il rilascio della casa al 31 gennaio 1955:

Ora, lo scrivente, essendo un intellido del lavoro, la moglie è impiegata al locale Laboratorio Militare, ha una famiglia e coesce con due figliuetti di tenera età =

Domanda

che la casa ora attualmente abita il Sig. Anglani Corino di Leonardo 2° Corso = D/4 venga assegnata al sottoscritto in modo che la casa ora attualmente abita lo scrivente venga ad essere occupata dall'Anglani e quella ora attualmente abita l'Anglani venga ad essere occupata dal sottoscritto.

Altra fiducia in un senso di giustizia e compassione di V. S. nella qualità di padre di famiglia, per primo in quella del Presidente, poi nel volgere la posizione critica in cui viene

trovarsi lo scrivente che si vede costretto, in
malgrado caso negativo della sua richiesta, adersi mettere
sulla strada, mentre altri padroni dispone di due
appartamenti.

Con la certezza che la presente verrà esaminata con
esito favorevole del sottoscritto subordinatamente.
Ossequio.

Yasano, 26-1-1955.

Ufficio Distrettuale Imposte Dirette

OSTUNI

SI CERTIFICA

che, ispezionate le matricole dei possessori di beni mobiliari ed immobiliari, nonché tutti gli altri atti ed elementi esistenti presso

questo Ufficio, in essi figura venuta la Ditta:

Leoni Maria fu Vincenzo fu un reddito
fabbricati in comune di Fasano di L. 33.33 -

Negativo fu Amplani Corrado di Leonardo

Li ulario fu un anagnonismo alloggi
Casa Popolari -

Mod. 24

N. 4096

OSTUNI 28 APR 1952

Esatte L. 71.00

IL PROCURATORE SUPERIORE

per Diritti d'Ufficio

IL PROCURATORE SUPERIORE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

SEZIONE DI FASANO

Prot. N. 114

Fasano, 29 aprile 1952

S I A T T E S T A

che il Combattente

A N G L A N I C O S I M O di Leonardo

è iscritto a questa Sezione Nazionale Combattente e Reduci ed è
in regola amministrativamente per l'anno in corso con tessera N°

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti
dalle leggi.



IL PRESIDENTE

Giuseppe D'Amico

I. A. C. P. - Brindisi

304.52

PROT. N. 4136

ALLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO PER LE CASE POPOLARI
Via Duomo n.14

B R I N D I S I

Il sottoscritto ANGLANI COSIMO DI LEONARDO E DI LOPRETE PASQUA, nato in Fasano il 23.8.1921 ivi residente in Via Olive n.33, coniugato con moglie e due figli a carico, di professione impiegato presso le Poste e Telegrafi di Fasano, espone a Codesta Segreteria quanto appresso:

- Il ricorrente è privo di una abitazione propria e pertanto dalla data di matrimonio convive con la suocera e due cognate nubili, in Via Olive n.31 - 33.-
Si fa presente che il nucleo familiare di cui alla situazione di famiglia alligata vive nelle abitazioni della suddetta Via Olive n.31 e 33, intercomunicanti tra loro, e che tali sono composti di 1 vano ed 1 accessorio ciascuno, e per la verità dei fatti, la casa sita al n.33 è priva di impianto idrico ed igienico.-

Per i fatti su esposti il sottoscritto avanza rispettosamente domanda a Codesta Spett.le Segreteria affinché gli venga assegnato un appartamento in fitto alle Case Popolari di Fasano di n.3 vani con i rispettivi accessori di cui al manifesto pubblicato in data 18 aprile 1952.-

Allega alla presente i documenti richiesti da disposizioni vigenti.-

Sicuro di un benevolo accoglimento.-

Con osservanza

FASANO, li 29 aprile 1952

Cosimo Anglani

1. Situazione di famiglia
2. Certificato di residenza
3. " Ufficio I.P. D.D.
4. Dichiarazione del sindaco per la considerazione
5. Certificato di combattenti

Mura

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 5551

Uff. Rag.

Brindisi li 8 NOV. 1952

Al Sig. *Anglasi Cosimo*

Via.....N°.....

Gerone

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in.....*Gerone*....., Via....., Lotto. 1°, scala....., interno....6....

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n.14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -", per l'ammontare di £. 8.146, come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/52:

£.800 vano x vani 4

£. 3.200=

b) - canone consumo acqua normale

£. 340=

c) - deposito cauzionale

£. 4.000=

d) - deposito spese contrattuali

£. 500=

e) - I.G.E. 3%

£. 106=

T O T A L E

£. 8.146=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno 9 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(*Gerone*)
(Conte Galdo Vallarino)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7227

Brindisi, li 10-8-61

AL SIG. Anglani Primo

Lotto 2° Scala 2 Int. 4

Via fu Taranto

Flanaco

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.254 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4,40 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.721 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.254</u> vano per vani <u>4,40</u>	£ . <u>5.894</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>177</u>
	<u>6.721</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.